

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 23 luglio 2013

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 16 aprile 2013.

Modalità per la realizzazione dell'inventario nazionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. (13A06320). Pag. 1

Ministero dell'interno

DECRETO 17 luglio 2013.

Modello di certificazioni per la comunicazione dei maggiori costi e/o minori entrate relative agli anni 2012 e 2013. (13A06312). Pag. 6

Ministero della salute

DECRETO 22 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «River Plus». (13A06315). Pag. 9

DECRETO 12 marzo 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sempra». (13A06316). Pag. 13

DECRETO 18 marzo 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Copper Oxi-Del». (13A06317). Pag. 17



**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 3 luglio 2013.

Modifica del decreto 5 ottobre 2010 relativo all'iscrizione della varietà di sedano «Dorato Rissonne» registro nazionale delle varietà da conservazione. (13A06318) *Pag.* 22

DECRETO 8 luglio 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la Tutela della IGP «Clementine di Calabria» a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Clementine di Calabria». (13A06309) ... *Pag.* 22

DECRETO 9 luglio 2013.

Variatione di denominazione di una varietà ortiva iscritta al registro nazionale. (13A06319) *Pag.* 24

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DETERMINA 10 luglio 2013.

Accertamento periodo di mancato funzionamento del Servizio pubblicità immobiliare delle Circoscrizioni di Roma 1 e Roma 2 - Ufficio Provinciale di Roma - Territorio. (13A06314)..... *Pag.* 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Conclusioni del procedimento avviato nei confronti del comune di Serra San Bruno, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (13A06311) *Pag.* 26

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali, in data 7 giugno 2013. (13A06331). *Pag.* 26

**Ministero
dello sviluppo economico**


Rinnovo delle abilitazioni all'Organismo «Phobos snc», in Senago all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici. (13A06330)..... *Pag.* 26

**Provincia autonoma
di Bolzano - Alto Adige**

Scioglimento della cooperativa «Consulting & Service società cooperativa», in Bolzano. (13A06302) *Pag.* 26

Regione Friuli Venezia - Giulia

Liquidazione coatta amministrativa della «New Clear Multiservice Società cooperativa», in Udine. (13A06310) *Pag.* 26



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 16 aprile 2013.

Modalità per la realizzazione dell'inventario nazionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 recante "attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE";

Visto in particolare l'art. 20 del citato decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, tenendo conto delle metodologie eventualmente elaborate a livello comunitario e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito APAT (ora ISPRA), le modalità per la realizzazione dell'inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate, che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale le funzioni dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) sono state trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Considerati gli approfondimenti avvenuti nelle riunioni del gruppo di lavoro *ad hoc* del Comitato tecnico per l'adattamento della normativa comunitaria al progresso

scientifico e tecnologico (TAC) della Commissione europea relativo ai criteri per la metodologia dell'inventario;

Considerato che l'Ispra, nell'anno 2006, ha realizzato il censimento dei siti minerari abbandonati italiani;

Sentito il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del 7 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 20 comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117, le modalità per la realizzazione dell'inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate, che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o lungo termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l'ambiente.

2. Le strutture di deposito chiuse o abbandonate di cui al comma 1 comprendono tutte le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione che hanno avuto origine dalle attività estrattive, includendo anche quelle derivanti dalla coltivazione dei minerali di seconda categoria e quelle derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, con l'esclusione dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 2 del decreto legislativo 117/2008.

Art. 2.


Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) *Struttura chiusa*: struttura di deposito di rifiuti di estrazione che ha terminato le procedure indicate nell'art. 12 comma 2 del Decreto Legislativo 117/08, comprese le strutture chiuse ai sensi dell'art. 21 comma 3, ovvero, per i siti di estrazione chiusi precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 117/08, che fosse inserita in un sito estrattivo che abbia terminato le procedure di chiusura stabilite dall'autorità competente ai sensi della normativa previgente;

b) *Struttura abbandonata*: struttura di deposito nella quale è cessata l'attività di conferimento dei rifiuti estrattivi e per la quale non è individuabile l'operatore di cui all'art. 3 comma 1 lettera *dd*) del decreto legislativo 117/08;

c) *Sito estrattivo pericoloso*: sito estrattivo come definito all'art. 3 comma 1 lettera *hh*) del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 che, a giudizio dell'autorità competente presenta un pericolo effettivo o potenziale legato



alla presenza nello stesso di una o più strutture di deposito di cui all'art. 1 comma 1 del presente decreto ovvero una o più sorgenti secondarie di contaminazione di cui all'art. 2 comma 1 lettera *d*) del presente decreto.

d) Sorgenti secondarie di contaminazione: accumulo presente nel sito estrattivo di sostanze pericolose derivanti dall'attività mineraria migrate dalla collocazione originaria nelle strutture di deposito ad altre aree (ad esempio corpo idrico con sedimenti contenenti metalli pesanti lisciviati per effetto del drenaggio acido di una struttura di deposito).

Art. 3.

Modalità di realizzazione dell'inventario

1. L'inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'art. 1 comma 1 del presente decreto, è, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2008, realizzato e periodicamente aggiornato dalle autorità competenti di cui all'art. 3 comma 1, lettera *gg*) del medesimo decreto legislativo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Ciascuna autorità competente compila per ciascun sito estrattivo pericoloso di cui all'art. 2 comma 1 lettera *c*) del presente decreto, presente sul territorio di competenza, la scheda riportata nell'allegato I e la invia, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, all'ISPRA, che provvede all'acquisizione delle schede e alla elaborazione ed alla redazione di un unico inventario nazionale entro i due mesi successivi. Le modalità informatiche per la redazione e l'invio delle suddette schede e della condivisione delle informazioni di cui all'art. 5 comma 1, sono definite dall'ISPRA, che provvede a pubblicarle in formato digitale e le rende accessibili alle autorità competenti entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. L'autorità competente valuta quali dei siti estrattivi presenti sul territorio di competenza sono effettivamente o potenzialmente pericolosi tenendo in considerazione sia il rischio statico-strutturale che il rischio ecologico-sanitario. Per quanto riguarda la valutazione del rischio statico-strutturale l'autorità competente si avvale delle indicazioni specificate nella pertinente sezione dell'allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 e relative alla classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione. Per quanto riguarda la valutazione del rischio ecologico-sanitario l'autorità competente tiene conto almeno delle seguenti indicazioni:

a) tipologia dei rifiuti di estrazione stoccati e pericolosità degli stessi;

b) tendenza dei rifiuti di estrazione stoccati a produrre drenaggio acido;

c) presenza nei minerali sfruttati dall'attività estrattiva di elementi quali Ab, As, Cd, Cr, Co, Hg, Pb, Ni, Tl, Zn, Sb, Mn, Be e possibilità di migrazione degli stessi dai rifiuti estrattivi stoccati;

d) eventuali elementi pericolosi utilizzati nei processi estrattivi, quali ad esempio il CN.

La valutazione del rischio considera fra i recettori oltre alla presenza umana anche i siti di pregio naturalistico quali aree protette e corsi d'acqua.

Art. 4.

Aggiornamento periodico

1. Ogni anno entro 12 mesi dal precedente invio le autorità competenti di cui all'art. 3, comma 1 comunicano all'ISPRA eventuali variazioni in merito alle schede dei siti già trasmesse ovvero eventuali nuove schede di ulteriori siti. Tali variazioni possono essere determinate sia dall'aumento che dalla riduzione del rischio di pericolosità associato al sito ed alle strutture di deposito. Nel caso in cui nei siti segnalati come pericolosi siano intervenute variazioni tali da determinare la riduzione del rischio di una o più strutture di deposito, l'autorità competente comunica all'ISPRA l'esclusione dall'inventario fornendo le opportune spiegazioni in merito. Nel caso in cui nei siti segnalati come non pericolosi siano intervenute variazioni tali da determinare l'incremento del rischio associato ad una o più strutture di deposito, l'autorità competente comunica all'ISPRA l'inclusione del nuovo sito nell'inventario. Il rischio di pericolosità si considera aumentato quando si determinano nuove o maggiori minacce nei confronti della salute umana o dell'ambiente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere considerati:

a) Crolli o cedimenti delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione;

b) Inquinamenti delle acque superficiali e profonde da parte dei rifiuti minerari e del minerale abbandonato in situ;

c) Introduzione di nuove voci nel registro delle sostanze o preparati classificati come pericolosi;

d) Variazioni nel numero di residenti nei centri abitati;

e) Variazioni di uso e di destinazione del territorio;

f) Cambiamenti nella perimetrazione e classificazione delle risorse naturalistiche del territorio interessato.


2. L'inventario è riesaminato ed aggiornato annualmente dall'ISPRA entro il 1° maggio tenendo conto degli aggiornamenti annuali forniti dalle autorità competenti.

3. L'inventario nazionale è reso accessibile al pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ISPRA.

Art. 5.

Procedura di preselezione

1. Per la realizzazione dell'inventario le autorità competenti possono avvalersi della procedura di preselezione di cui ai successivi commi.



2. L'ISPRA, secondo le modalità previste all'art. 3 comma 2, mette a disposizione delle autorità competenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le informazioni necessarie alla compilazione della scheda di cui all'allegato I, che sono attualmente presenti nella banca dati ISPRA relativa al censimento dei siti minerari abbandonati realizzata dalla stessa nel 2006. Le suddette informazioni possono essere messe a disposizione anche tramite procedure informatizzate di accesso alla suddetta banca dati.

3. Contestualmente alla condivisione delle informazioni di cui al comma 2, L'ISPRA provvede a rendere nota alle autorità competenti la classe di rischio associata a ciascun sito presente nella banca dati di cui al medesimo comma 2, calcolata tramite la metodologia di gerarchizzazione messa a punto dalla stessa.

4. L'ISPRA, aggiorna annualmente la gerarchizzazione dei siti estrattivi in base alle comunicazioni di cui all'art. 3 comma 2 e successivi aggiornamenti, tenendo conto anche di eventuali variazioni nei parametri utilizzati per il calcolo degli indici di rischio e, in caso di variazioni delle classi di rischio attribuite ai siti estrattivi, provvede ad informare le autorità competenti.

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, i siti estrattivi che in base alla gerarchizzazione effettuata dall'ISPRA ed aggiornata annualmente presentano e mantengono una classe di rischio "BASSO" e "MEDIO-BASSO" non sono considerati siti estrattivi pericolosi ai fini della redazione dell'inventario. Detti siti sono esclusi da ulteriori indagini e le strutture di deposito eventualmente in essi presenti sono escluse dalla stesura dell'inventario delle strutture di deposito chiuse o abbandonate potenzialmente pericolose. Per tali siti l'autorità competente compila la scheda di cui all'allegato I, solo per la parte generale e la invia all'ISPRA confermando il Rischio effettivo/potenziale BASSO o MEDIO-BASSO. Fatta salva la valutazione di cui al comma 10, tali siti non sono più oggetto di trasmissione da parte dell'ISPRA alle Autorità competenti.

6. Nel caso in cui l'autorità competente ravvisi elementi di pericolosità per un sito individuato a rischio basso o medio-basso nel censimento ISPRA e ritenga quindi che tale sito possa costituire una minaccia per la salute umana e l'ambiente, la stessa è tenuta a redigere ed a comunicare la relativa scheda all'ISPRA ai fini dell'inclusione di tale sito nell'inventario.

7. I siti estrattivi che in base alla gerarchizzazione effettuata ed aggiornata annualmente dall'ISPRA presentano e mantengono una classe di rischio "MEDIO", "MEDIO-ALTO" e "ALTO" sono valutati dall'autorità competente al fine di stabilire se rappresentano una minaccia per la salute umana o per l'ambiente ai sensi dell'art. 1 comma 1. L'autorità competente effettua la valutazione di tali siti in base alla documentazione disponibile, e ad eventuali sopralluoghi, analisi ed indagini.

8. I siti che in base alla valutazione dell'autorità competente di cui al comma 7 risultano effettivamente o potenzialmente non pericolosi sono esclusi dall'inventario di cui all'art. 1, comma 1. Per tali siti l'autorità competente compila la scheda di cui all'allegato I, solo per la parte generale e la invia all'ISPRA confermando il Rischio effettivo/potenziale BASSO o MEDIO-BASSO.

9. I siti che in base alla valutazione di cui al comma 7 risultano essere effettivamente o potenzialmente pericolosi sono inclusi nell'inventario di cui all'art. 1, comma 1 e le autorità competenti compilano ed inviano all'ISPRA, per tali siti, la scheda di cui all'allegato I.

10. L'ISPRA valuta, entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in base alle schede trasmesse dalle autorità competenti, la validità del metodo di pre-selezione elaborato. Le autorità competenti, anche sulla base della predetta valutazione da parte dell'ISPRA, decidono se sia necessario provvedere alla verifica effettiva della pericolosità dei siti esclusi dall'inventario in base al comma 5 del presente articolo.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Le autorità competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2013


*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
CLINI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
PASSERA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013

Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare registro n. 6 foglio n. 237



Articolo 3 comma 2

SCHEMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVENTARIO

A) Parte generale

NOME DEL SITO	Comune	Periodo di coltivazione	Ultimo titolare di concessione/ autorizzazione	Minerali coltivati
COORDINATE GEOGRAFICHE (ETRS89, realizzazione ETRF2000 (2008.0))	Latitudine	Longitudine	Altitudine (quota ellissoidica)	
	Effettivo	Potenziale		
Pericolo				

B) Strutture di deposito

Eventuali strutture di deposito presenti				
	Bacino	Cumulo	Tipo di rischio	
Struttura 1 (coordinate)			Chimico ⁽¹⁾	Strutturale ⁽²⁾
Struttura 2 (coordinate)				




(1) Breve descrizione delle cause di rischio chimico		
(2) Breve descrizione del tipo di rischio strutturale		

C) Sorgenti secondarie

Eventuali altre fonti di pericolo ³				
	Tipologia	Descrizione	Entità	altro
Fonte 1 (coordinate)				

³ Sorgente secondaria di contaminazione. Accumulo di sostanze pericolose derivanti dalla migrazione della contaminazione originaria dalle strutture di deposito ad altre formazioni (ad esempio il sedimento di un corpo idrico) presenti nel sito.



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 luglio 2013.

Modello di certificazioni per la comunicazione dei maggiori costi e/o minori entrate relative agli anni 2012 e 2013.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 23, comma 12-*septies*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 7, comma 6-*quinquies*, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, che stabilisce che: «Al fine di concorrere ad assicurare nel Comune di L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il Comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la Provincia di L'Aquila.....»;

Visto l'art. 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificato dall'art. 7, comma 6-*sexies*, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, che stabilisce che: «Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel Comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, nonché per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il Comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la Provincia dell'Aquila.....»;


Ritenuto che a seguito delle richiamate modifiche apportate dall'art. 7, comma 6-*quinquies*, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, non possono essere più ritenute valide le certificazioni già prodotte dagli enti interessati nel rispetto della precedente normativa che prevedeva l'assegnazione di un contributo straordinario, per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite;

Considerato che per le motivazioni innanzi espresse si rende necessario consentire agli enti beneficiari di riprodurre una nuova certificazione che, per motivi di semplificazione, riporterà sia i dati riferiti all'anno 2012 che all'anno 2013, da formulare nel rispetto delle modifiche introdotte dalla normativa di cui in premessa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di predisporre un nuovo modello di certificazione per la comunicazione, in relazione alla situazione emergenziale, dei maggiori costi e/o minori entrate riferite agli anni 2012 e 2013 ;



Decreta

Art. 1.

modello di certificazione

1. È approvato il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla comunicazione dei maggiori costi e/o minori entrate riferite agli anni 2012 e 2013, in relazione alla situazione emergenziale.

Art. 2.

modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio a pena di decadenza del 15 settembre 2013, sono tenuti a trasmettere in via ordinaria la certificazione di cui all'art. 1 direttamente al Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Ufficio trasferimenti ordinari e risanamento degli enti locali dissestati - piazza del Viminale, 00184 Roma, munita della sottoscrizione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.

Art. 3.

istruzioni e specifiche

1. Sono legittimati alla trasmissione del modello il Comune e la Provincia di L'Aquila e i comuni indicati nei decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009.

2. La certificazione dovrà essere compilata «a mano» esclusivamente avvalendosi dell'apposito modello di cui all'allegato A) del presente decreto. Non saranno ritenute valide, ai fini del concorso erariale, le certificazioni ritrascritte sulla base del modello di cui all'art.1 del presente decreto.

3. Non sarà, altresì, ritenuto valido ai fini del concorso erariale il modello trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dall'art. 2 dal presente decreto.


4. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso comporta la non validità dello stesso ai fini del concorso erariale.

5. È facoltà degli enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare una nuova certificazione, da spedire sempre nella modalità e termini riportati nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2013

Il direttore centrale: VERDE





Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale



MODELLO A

COMUNE / PROVINCIA DI()

CODICE ENTE

Grid for entering the CODICE ENTE

Visto l'art. 23, comma 12-septies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 7, comma 6-quinquies, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, che stabilisce che: "Al fine di concorrere ad assicurare nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia di L'Aquila.....";

Visto l'art. 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificato dall'art. 7, comma 6-sexies, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, che stabilisce che: "Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, nonché per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila.....";


Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente modello.

Si certifica che

Negli anni 2012 e 2013 questo comune/provincia ha sostenuto, in relazione alla situazione emergenziale, maggiori costi e/o minori entrate complessivamente per ciascuno degli anni per l'importo di:


Anno 2012 euro
Anno 2013 euro

Il Responsabile del Servizio finanziario



Il Segretario comunale

Li,.....



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «River Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 30 maggio 2011 presentata dall'Impresa Green Ravenna Srl, con sede legale in Via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato GR-0911 contenente la sostanza attiva 6-benziladenina;



Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 24 febbraio 2011 di inclusione della sostanza attiva 6-benziladenina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 maggio 2021 in attuazione della direttiva 2011/1/UE della Commissione del 3 gennaio 2011;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Green Ravenna Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione e la richiesta di ulteriore documentazione tecnico-scientifica, ritenuta pregiudizievole per il proseguo dell'*iter* di valutazione;

Vista la nota dell'ufficio in data 8 gennaio 2013 con la quale è stata richiesta la succitata documentazione;

Vista la nota pervenuta in data 16 gennaio 2013 da cui risulta che l'Impresa Green Ravenna Srl ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 8 gennaio 2013;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 4 febbraio 2013 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 14 febbraio 2013 da cui risulta che l'Impresa Green Ravenna Srl ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha contestualmente comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto fitosanitario in oggetto in RIVER PLUS;

Ritenuto di autorizzare il prodotto RIVER PLUS fino al 31 maggio 2021 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 6-benziladenina;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'Impresa Green Ravenna Srl, con sede legale in Via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RIVER PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva 6-benziladenina riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10.

Il prodotto in questione è prodotto nello stabilimento dell'Impresa: Torre Srl - Via Pian d'Asso - Torrenieri (Siena).


Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14783.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO



River Plus

Fitoregolatore in soluzione acquosa

Composizione:


- 6-Benziladenina g. 9,35 (= 100 g/l)
- Coofmulant: quanto basta a g. 100

FRASI DI RISCHIO

Irritante per la pelle.
Rischio di lesioni oculari gravi.
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Nocivo per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi per animali e bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali o alle schede di sicurezza.



NOCIVO



Green Ravenna S.r.l. – Via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna
Sede amministrativa: Tel +39 0541 48.54.21

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Stabilimento di produzione :

TORRE Srl – Via Pian d'Asso - Torrenieri, (SI)

litri 0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10

Partita n.:

Prescrizioni supplementari:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore
Evitare che donne in età fertile siano professionalmente esposte al prodotto.
Usare guanti adatti ed occhiali di sicurezza durante la miscelazione ed il carico del prodotto.
Usare tuta completa da lavoro durante l'applicazione del prodotto

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi : irritazioni cutanee, degli occhi e dell'apparato respiratorio
Terapia : sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fitoregolatore che si impiega su melo in produzione come diradante, per ottenere una equilibrata cascola dei frutticini che favorisce un'armonica fioritura, una maggiore pezzatura e miglioramento della forma dei frutti.

EPOCHE E DOSI DI IMPIEGO

Diradamento dei frutticini di melo: il prodotto si impiega all dose di 100 ml/hl quando i frutticini sul legno vecchio hanno raggiunto un diametro medio di 10-13 mm. Bagnare uniformemente la vegetazione trattando preferibilmente su vegetazione asciutta. Condizioni di eccessiva secchezza dell'aria o di stress della pianta possono influire negativamente sull'efficacia del trattamento.

Diradamento dei frutticini di pero: il prodotto si impiega all dose di 135 ml/hl quando i frutticini sul legno vecchio hanno raggiunto un diametro medio di 10-13 mm. Bagnare uniformemente la vegetazione trattando preferibilmente su vegetazione asciutta. Condizioni di eccessiva secchezza dell'aria o di stress della pianta possono influire negativamente sull'efficacia del trattamento.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Versare la dose stabilita di 6-BA 100 SL in circa metà della quantità d'acqua e, tenendo la soluzione in costante agitazione, aggiungere altra acqua sino a raggiungere il volume desiderato.


COMPATIBILITÀ:

Il prodotto si impiega da solo

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

22 FEB. 2013

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del



River Plus

Fitoregolatore in soluzione acquosa

Composizione:

- 6-Benziladenina g. 9,35 (= 100 g/l)
- Coofrmulanti: quanto basta a g. 100

FRASI DI RISCHIO

Irritante per la pelle.

Rischio di lesioni oculari gravi. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

Nocivo per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi per animali e bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali o alle schede di sicurezza.




Green Ravenna S.r.l. – Via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna
Sede amministrativa: Tel +39 0541 48.54.21

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Stabilimento di produzione :

TORRE Srl – Via Pian d'Asso - Torrenieri, (SI)

litri 0,05-0,1




NOCIVO

Partita n.:

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

12 2 FEB. 2013

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del



DECRETO 12 marzo 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sempra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;


Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 16 ottobre 2012 dall'impresa Nissan Chemical Europe Sarl, con sede legale in Parc d'affaires de Crecy 2, rue Claude Chappe, 69370 Saint Didier au Mont d'Or (Francia), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SEMPRA, contenete la sostanza attiva halosulfuron metile, uguale al prodotto di riferimento denominato Permit autorizzato provvisoriamente e registrato al n. 12706 con D.D. in data 14 dicembre 2007, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 19 febbraio 2013, dell'Impresa medesima;



Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Permit registrato al n. 12706;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione Europea in data 25 agosto 2006 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva halosulfuron-metile nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 4 luglio 2012 che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per alcune le nuove sostanze attive tra cui l'halosulfuron metile;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 luglio 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2014, l'impresa Nissan Chemical Europe Sarl, con sede legale in Parc d'affaires de Crecy 2, rue Claude Chappe, 69370 Saint Didier au Mont d'Or (Francia), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SEMPRA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 25 - 40 - 50 - 80 - 100 - 120 - 160 - 200 - 250 - 500; kg 1.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa estera:

Nissa Chemical Industries Ltd - Onoda Plant 6903 - 1 Oaza Onoda Sanyo-Onoda Yamaguchi 756-0093 (Japan), nonché confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Schirm GmbH - Lübeck (Germania).


Il prodotto suddetto è registrato al n. 15612.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO



Etichetta / Foglio illustrativo

Sempre

ERBICIDA SELETTIVO DEL RISO SPECIFICO CONTRO LE INFESTANTI NON GRAMINACEE
MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

Partita n.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
- HALOSULFURON METILE puro g 75
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare il recipiente ben chiuso; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza



PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE

Nissan Chemical Europe S.A.R.L.

Parc d'Affaires de Crecy-2 rue Claude Chappe 69370 St-Didier-au Mont-d'Or (France)

Distribuito da: Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Via Patrolo, 21 - 20151 Milano

Stabilimento di Produzione:

Nissan Chemical Industries, Ltd. - Onoda Plant 6903-1 Oaza Onoda Sanyo-Onoda Yamaguchi 756-0093 (Japan)

Stabilimento di Confezionamento:

Schirm GmbH - Lübeck (Germany)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: g 25, 40, 50, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 500; kg 1

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: SEMPRA è un erbicida selettivo in formulazione microgranulare idrodispersibile specifico contro le infestanti non graminacee delle risaie. Può essere applicato su tutte le varietà di riso, sia indica che japonica. È efficace contro le più importanti ciperacee quali Ci-pollino (*Bolboschoenus maritimus*), Quadrettone (*Schoenoplectus mucronatus*), Zigolo delle risaie (*Cyperus difformis*), Zigolo tardivo (*Cyperus serotinus*) e numerose malerbe a foglia larga quali Erba cucchiaino (*Alisma plantago-aquatica*), Erba lanceolata (*Alisma lanceolata*), Ammanina arrossata (*Ammania coccinea*), Forbicine d'acqua (*Bidens spp.*). Il prodotto assicura anche un buon controllo iniziale di *Heteranthera spp.*, in particolare quando le infestanti si trovano allo stadio di rosetta e nessuna foglia è emersa dall'acqua. Tuttavia, per la natura stessa di queste malerbe, possono comparire successive reinfestazioni. La sua attività risulta ottimale quando si interviene su malerbe nei primi stadi di sviluppo ed in fase di attiva crescita.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO

Riso: SEMPRA si impiega in post-emergenza della coltura alla dose di 30-50 g/ha. L'intervento va normalmente effettuato da 20 a 50 giorni dopo la semina del riso, da quando le piantine hanno raggiunto le 2-4 foglie fino al 4° livello di accestimento, eventualmente in combinazione con preparati specifici per il controllo del Giavone (*Echinochloa spp.*). L'attività erbicida risulta ottimale impiegando SEMPRA su risaia uniformemente sommersa da non più di 5 cm di acqua. Dopo il trattamento mantenere ferma l'acqua nelle camere per almeno 2 giorni, senza effettuare immersioni. Nei terreni bibuli, dove elevata è la percolazione, è preferibile lasciare asciugare la risaia prima di immettere nuova acqua. SEMPRA può anche essere utilizzato su riso non sommerso, subito dopo lo svuotamento delle camere e in condizioni di terreno completamente imbibito d'acqua. In questo caso, lasciare trascorrere almeno 2 giorni dall'applicazione prima di immettere nuovamente l'acqua nella risaia. Procedere poi alla normale gestione irrigua, mantenendo in ogni caso la coltura in sommersione per almeno altre 2 settimane prima di un eventuale svuotamento. Infine, SEMPRA può essere impiegato su riso seminato in asciutta, alle stesse dosi e nelle medesime epoche di intervento raccomandate per la coltura seminata in acqua. Il prodotto deve essere distribuito uniformemente sulla superficie dell'acqua o della coltura con le normali attrezzature usate per il diserbo, impiegando volumi d'acqua compresi fra i 250 ed i 400 l/ha. SEMPRA non è volatile e quindi non danneggia eventuali colture adiacenti la risaia. Non intervenire su riso sotto stress per anormale condizioni climatiche, attacchi di patogeni o insetti, fitotossicità da altri erbicidi. La poltiglia erbicida va preparata riempiendo la botte per circa metà della capacità e, mantenendo in funzione l'agitatore, aggiungendo direttamente il quantitativo di formulato necessario. Portare quindi a volume mantenendo costantemente in funzione l'agitazione. Alcune specie infestanti diffuse nel riso possono acquisire resistenza agli erbicidi aventi le stesse modalità d'azione di Halosulfuron-metile (inibizione dell' ALS). Nonostante la loro presenza sia solo sporadica, nelle zone in cui è nota la resistenza agli erbicidi che inibiscono l' ALS gli agricoltori devono attenersi alle indicazioni degli enti ufficiali sulla gestione del fenomeno.

COMPATIBILITA': il prodotto è compatibile con i più comuni erbicidi utilizzati sul riso. Nel caso di miscela con altri formulati diluire prima SEMPRA e successivamente gli altri preparati. Negli impieghi in miscela con Propanile in formulazione microgranulare idrodispersibile aggiungere un bagnante adesivo non ionico.

FITOTOSSICITA': il prodotto può essere fitotossico per le colture diverse dal riso. Evitare scrupolosamente di colpire direttamente o per deriva altre colture. Non precedere al lavaggio e pulizia delle attrezzature vicino a piante sensibili.


AVVERTENZE: Durante le operazioni di miscelazione / carico e durante l'applicazione del prodotto, indossare guanti adatti. Subito dopo il trattamento è necessario eliminare ogni traccia del prodotto provvedendo allo svuotamento del serbatoio ed al lavaggio e risciacquo con acqua pulita del serbatoio stesso, della pompa e delle barre. Riempire quindi il serbatoio con acqua pulita addizionata di un detergente a base di ammoniacale (concentrazione di ammoniacale 0,03%). Risciacquare internamente serbatoio, pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per circa 15 minuti. Rimuovere infine le tracce di detergente ammoniacale risciacquando completamente l'attrezzatura in ogni sua parte con abbondante acqua pulita. Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti a parte con una medesima soluzione detergente ammoniacale. Il liquido di lavaggio deve essere smaltito in modo sicuro ed appropriato. Non irrorare su colture sensibili, né su terreni destinati a colture sensibili. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.

ATTENZIONE: evitare che il prodotto contamini stagni, corsi d'acqua e fossi. Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

4 2 MAR 2013



Sempra

ERBICIDA SELETTIVO DEL RISO SPECIFICO CONTRO LE INFESTANTI NON GRAMINACEE
MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

Partita n.

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
- HALOSULFURON METILE puro g 75
- Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare il recipiente ben chiuso; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza



PERICOLOSO
PER
L'AMBIENTE

Nissan Chemical Europe S.A.R.L.

Parc d'Affaires de Crecy-2 rue Claude Chappe 69370 St-Didier-au Mont-d'Or (France)

Distribuito da: Dow AgroSciences Italia S.r.l. - Via Patroclo, 21 - 20151 Milano

Stabilimento di Produzione:

Nissan Chemical Industries, Ltd. - Onoda Plant 6903-1 Oaza Onoda Sanyo-Onoda Yamaguchi 756-0093 (Japan)

Stabilimento di Confezionamento:

Schirm GmbH - Lübeck (Germany)

Registrazione n. xxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: g 25, 40, 50, 80, 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

12 MAR. 2013



DECRETO 18 marzo 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Copper Oxi-Del».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 24 gennaio 2013 dall'impresa Phoenix-Del srl, con sede legale in Padova, via Venezia, 9/A, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato COPPER OXI-DEL contenente la sostanza attiva rame da ossicloruro, uguale al prodotto di riferimento denominato Duke registrato al n. 10199 con D.D. in data 2 dicembre 2012, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 gennaio 2012, dell'Impresa Ambechem Ltd con sede legale in Liverpool, 82 Warre Raod Blundellsands (UK);



Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Duke registrato al n. 10199;

sussiste legittimo accordo tra l'impresa Phoenix-Del srl e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. salute 28 settembre 2012, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione dei composti del rame nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 novembre 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2016, l'Impresa Phoenix-Del srl con sede legale in Padova, via Venezia, 9/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato COPPER OXI-DEL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100 - 250 - 500; kg 1 - 5 - 10 - 20 - 25.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Agri-Estrella S. de R.L de C.V. - Chihuahua (Messico);

Cinkarna - Metallurgical e Chemical Industry Celje Inc. - Celje (Slovenia).


Il prodotto suddetto è registrato al n. 15737.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 18 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO



ALLEGATO

COPPER OXI-DEL
Granuli idrosolubili a base di rame
FUNGICIDA POLIVALENTE



PARTITA N.

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallo g. 35
(sotto forma di ossicloruro)
- Coformulanti ed inerti q.b. a g. 100

**PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO
Alimento tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza.

PHOENIX-DEL S.r.l.
Via Venezia nr. 9/A - 35131 Padova
Tel. +39 049 8079517

Registrazione Ministero della Salute n. XXXXX del XXXX

Officina di produzione e/o confezionamento:
AGRI-ESTRELLA S. DE R.L. DE C.V. - Chihuahua (Mexico)
CINKARNA - Metallurgical & Chemical Industry Celje Inc. - Celje (Slovenia)

Contenuto netto: g 100-250-500; kg 1-5-10-20-25

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.


Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del

18 MAR 2013



stano). Fumaggine (*Capnodium* sp., *Cladosporium* sp., *Alternaria* sp.). Attività collaterale contro il Marciume delle drupe (*Sphaeropsis dalmanica*). Trattamenti preventivi, nei periodi più favorevoli alle malattie. Dosi di impiego: 160-220 g/ha (1,6-2,2 kg/ha).

Actinidia: contro Marciume del colletto (*Phytophthora cactorum*, *Phytophthora* spp.), *Alternaria* (*Alternaria alternata*), Maculatura batterica (*Pseudomonas vitidiflora*). Interventi al bruno. Dose d'impiego: 140-210 g/ha (1,4-2,1 kg/ha).

Per il Marciume del colletto distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 140 g/ha.

Fragola: contro Marciume bruno del colletto (*Phytophthora fragariae*), *Vaiolatura* (*Mycosphaella fragariae*), Maculatura zonata (*Gnomonia fructicola*), Maculatura rosso-bruna (*Diplocarpon earliana*), Maculatura angolare (*Xanthomonas fragariae*). Trattamenti autunno-invernali e alla ripresa vegetativa. Dosi di impiego: 110-140 g/ha (1,1-1,4 kg/ha).

Fruttiferi a guscio (Noce, Nocciolo, Castagno, Mandorlo): contro Antracnosi del noce (*Marssonina juglandis*), Mal dello stacco del nocciolo (*Cytospora corylicola*), Seccume fogliare del nocciolo (*Labella co-ryli*), Fersa del castagno (*Mycosphaeraella maculiformis*).

Attività collaterale contro Macchie nere del noce (*Xanthomonas campestris* pv. *juglandis*), Necrosi batterica del nocciolo (*Xanthomonas campestris* pv. *corylina*), Cancro batterico del nocciolo (*Pseudomonas syringae* pv. *avellanae*). Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 160-170 g/ha (1,6-1,7 kg/ha).

ORTAGGIA FRUTTO:

1. Solanacee (Pomodoro, Melanzana)
Pomodoro: contro Peronospora del pomodoro (*Phytophthora infestans*), Marciume zonato (*Phytophthora nicotianae* var. *parasitica*), Septoria (*Septoria lycopersici*) Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*), Alternariosi (*Alternaria porri* f. sp. *solanii*), Nerume del pomodoro (*Alternaria alternata*), Necrosi del midollo o Midollo nero (*Pseudomonas corrugata*), Picchiettatura batterica (*Pseudomonas syringae* pv. *tomentosa*), Maculatura batterica (*Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria*). Attività collaterale contro Cancro batterico (*Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*), Muffa grigia (*Botrytis cinerea*). Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattia e ripeterli secondo la necessità. Dosi di impiego: 170-210 g/ha (1,7-2,1 kg/ha).

Melanzana: contro Marciume pedale del fusto (*Phoma lycopersica*), *Vaiolatura* dei frutti o Antracnosi (*Colletotrichum coccodes*). Attività collaterale contro Marciume molle batterico e Muffa grigia. Dosi di impiego: 110-150 g/ha (1,1-1,5 kg/ha).

2. Cucurbitacee con buccia commestibile (Cetriolo, Cetriolino, Zucchini) : contro Peronospora delle cucurbitacee (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Maculatura angolare (*Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans*). Attività collaterale contro Marciume molle batterico e Muffa grigia. Iniziare gli interventi prima della comparsa della malattia e ripeterli secondo la necessità. Dosi di impiego: 110-150 g/ha (1,1-1,5 kg/ha).

ORTAGGI A STELO: Carciofo, Cardo, Sedano, Finocchio, Asparago (effettuare i trattamenti esclusivamente dopo la raccolta del tubero) : contro Peronospora del carciofo e del cardo (*Bremia lacrucariae*), Ruggine dell'asparago (*Puccinia asparagi*), Septoriosi del sedano,

Vite: contro Peronospora (*Plasmopara viticola*). Azione collaterale contro: Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero degli acini o Black-rot (*Guignardia bidwellii*), Melanosi (*Septoria ampelina*), Rosore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*). Dosi di impiego: 170-210 g/ha (1,7-2,1 kg/ha). Trattamenti cadenzati a 7-8 giorni in funzione della malattia e andamento stagionale molto piovoso.

Pomacee (Melo, Pero, Cotogno): contro Tichiolatura (*Venturia inaequalis* = *Endostigma inaequalis* e *V. pirina* = *Endostigma pirina*), Cancro rameale da *Nectria* (*Nectria galligena*), Cancro rameale da *Sphaeropsis* (*Sphaeropsis malorum*), Cancro rameale da *Phomopsis* (*Phomopsis mali*), Muffa a circoli (*Monilia fructigena*), Marciume del colletto (*Phytophthora cactorum*), Septoriosi del pero (*Septoria pyricola*), Colpo di fuoco batterico del pero (*Erwinia amylovora*). Dosi di impiego:

- trattamenti autunno-invernali e cancri: 150-160 g/ha (2,2-2,7 kg/ha);
- trattamenti alla ripresa vegetativa (ingrossamento gemme, punte verdi, mazzetti chiusi: 110-120 g/ha (1,35-1,8 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura.

Marciume del colletto (*Phytophthora cactorum*): distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 140 g/ha.

Colpo di fuoco batterico del pero: dosi di impiego 40-50 g/ha nei trattamenti autunnali su cv. non cuprosensibili.

Nespole: contro Brusone o Tichiolatura (*Fusicladium eriobotryae*), Maculatura fogliare (*Phyllosticta mespilii*). Trattamenti autunno-invernali. Dosi di impiego: 140-190 g/ha (1,4-2,3 kg/ha). Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura.

Drupeacee (Pesce, Albicocco, Ciliegio, Susino): Solo trattamenti autunno-invernali contro Bolla del pesce (*Taphrina deformans*), Corinco (*Stigmina carpophila* = *Corymum beijerinckii*), Moniliosi (*Monilia laxa*, *M. fructigena*), Cancro rameale del pesce (*Fusicoccum amygdali*). Seccume dei rami (*Cytospora leucostoma*, *C. cincta*), Nerume o Cladosporiosi (*Cladosporium carpophilum*), Ruggine (*Tranzschelia pruni-spinosae*), Ruggine del ciliegio (*Puccinia cerasi*). Cilindrosporiosi del ciliegio (*Cylindrosporium padi*), Scopazzi del ciliegio (*Taphrina cerasi*), Bozzacchioni del susino (*Taphrina pruni*). Attività collaterale contro Cancro batterico delle drupeacee (*Xanthomonas campestris* pv. *pruni*), Deperimento batterico del pesce (*Pseudomonas syringae* pv. *persicae*), Scabbia batterica dell'albicocco (*Pseudomonas syringae* pv. *syringae*). Dosi di impiego: 160-170 g/ha (1,6-2 kg/ha).


Marciume del colletto (*Phytophthora cactorum*): distribuire al colletto delle piante litri 10-15 di sospensione alla dose di 140 g/ha.

Agrumi: contro Mal secco (*Phoma o Deuterophoma irachephila*), Marciume o Gommosi del colletto (*Phytophthora citrophthora*, *Phytophthora* spp.), Allupatura (*Phytophthora* spp.), Cancro gommoso (*Botryosphaeria ribis*), Fumaggine (*Capnodium citri*), Antracnosi (*Colletotrichum gloeosporioides*). Attività collaterale contro il Cancro batterico degli agrumi (*Xanthomonas campestris*). Trattamenti a partire da fine inverno. Dosi di impiego: 140-210 g/ha (1,4-2,1 kg/ha).

Olivio: contro Occhio di pavone o Cicloconio (*Spilocaea oleagina* = *Cycloconium oleginum*), Piombatura o Cercosporiosi (*Mycosporium cladosporioides*), Lebbra (*Colletotrichum gloeosporioides* = *Gloeosporium olivarum*), Rogna (*Pseudomonas syringae* subsp. *sav-*

COPPER OXI-DEL

Granuli idrosolubili a base di rame
FUNGICIDA POLIVALENTE



PARTITA N.

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Rame metallico g 35
- Coformulanti ed inerti q.b. a g 100

**PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.


PHOENIX-DEL S.r.l.
Via Venezia nr. 9/A - 35131 Padova
Tel. +39 049 8079517

Registrazione Ministero della Salute n. xxxxxx del xxxxx

Officina di produzione e/o confezionamento:
AGRI-ESTRELLA S. DE R.L. DE C.V. - Chihuahua (Mexico)
CINKARNA - Metallurgical & Chemical Industry Celje Inc. - Celje (Slovenia)

Contenuto netto: g 100-250-500; kg 1-5-10-20-25

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
 Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di color verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica; coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso, febbre da inalazioni del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
 Terapia: gastrolisi con soluzione lattio-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CAELDA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI
DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
 Il COPPER OXI-DEL è un prodotto in granuli idrodispersibili a base di rame sotto forma di ossicloruro tetramico.
 Trova impiego nelle seguenti colture:



DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE.

EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Dosi di impiego: 140-180 g/ha (1,1-1,8 kg/ha).
OLEAGINOSE: contro *Peronospora della soia* (*Peronospora manshurica*), Alternariosi della soia (*Alternaria* spp.), *Peronospora del girasole* (*Plasmopara helianthi*). Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 1,9 - 2,0 kg/ha.

Le dosi sopra indicate si riferiscono a trattamenti effettuati con pompe a volume normale (1000 l/ha mediamente per la vite, 1000-1500 l/ha per i fruttiferi, 800-1000 l/ha per forestali, 600-1000 l/ha per le orticole e floreali, 500-600 l/ha per le oleaginose). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Trattare nelle ore più fresche della giornata.

FITOTOSSICITÀ

Su Pesco, Susino e varietà di Melo e Pero cupressensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Varietà di melo cupressensibili: Abbondanza, Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduff, Stayman Stayman red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.

Varietà di pero cupressensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Buttra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Buttra Giffard.

Su varietà poco note di colture orticole, floricole e ornamentali effettuare i variati saggi preliminari prima di impiegare il prodotto su larga scala.

INTERVALLO DI SICUREZZA: Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per ortaggi a foglia; 3 giorni prima della raccolta per fragola, altri ortaggi, pomodoro; 20 giorni prima della raccolta per carciofo, cardo, sedano, finocchio e per le altre colture.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da uso improprio del preparato. Il rispetto delle istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

no (*Septoria apicola*). Cercosporiosi del sedano (*Cercospora apii*), Ramularia del finocchio (*Ramularia foeniculi*), Cladosporiosi del finocchio (*Cladosporium depressum*). Attività collaterale contro Marciume molle batterico e Muffa grigia. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 110-150 g/ha (0,7-1,5 kg/ha).

ORTAGGI A FOGLIA (Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria/Radicchio, Rucola, Spinacio): contro *Peronospora della lattuga* (*Bremia lactucae*), Cercosporiosi delle insalate (*Cercospora longissima*). Alternariosi delle crucifere (*Alternaria porri* f.sp. *cichorii*), Antracnosi delle insalate (*Marssonina pantoniana*), *Peronospora dello spinacio* (*Peronospora farinosa* f.sp. *spinaciae*), Antracnosi dello spinacio (*Colletotrichum dematium* f.sp. *spinaciae*). Cercosporiosi dello spinacio (*Cercospora beticola*). Marciume batterico della lattuga (*Pseudomonas cichorii*). Maculatura batterica della lattuga (*Xanthomonas campestris* pv. *vitiensis*). **Erbe fresche (prezemmolo):** contro la *Septoriosi del prezemmolo* (*Septoria petroselinii*).

Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 110-150 g/ha (0,7-1,5 kg/ha).

CAVOLI: a infiorescenza (Cavolfiore, Cavolo broccolo), a testa (Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Cavolo di Bruxelles), a foglia (Cavolo cinese). Contro: *Peronospora delle crucifere* (*Peronospora brassicae*), Micostrella del cavolo (*Mycosphaerella brassicicola*), Ruggine bianca delle crucifere (*Albugo candida*). Attività collaterale contro Marciume nero del cavolo (*Xanthomonas campestris* pv. *campestris*). Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 110-150 g/ha (0,7-1,5 kg/ha).

LEGUMI FRESCI E DA GRANELLA (Fagiolo, Fagiolo, Fava), contro Antracnosi del fagiolo (*Colletotrichum lindemuthianum*), Ruggine del fagiolo (*Uromyces appendiculatus*), *Peronospora del fagiolo* (*Phytophthora phaseoli*), *Peronospora del pisello* (*Peronospora pisi*), Antracnosi del pisello (*Ascochyta pisi*), Antracnosi della fava (*Ascochyta fabae*), Ruggine della fava (*Uromyces fabae*). Attività collaterale contro Batteriosi: Maculatura ad alone del fagiolo (*Pseudomonas syringae* pv. *phaseolicola*), Maculatura comune del fagiolo (*Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli*), Maculatura batterica del pisello (*Pseudomonas syringae* pv. *pisi*). Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 110-150 g/ha (0,7-1,5 kg/ha).


FLOREALI (Rosa, Garofano, Geranio, Crisantemo, ecc.), **ORNAMENTALI** (Oleandro, Laurocerato, ecc), **FORESTALI** (Cipresso, ecc.): contro *Peronospora della rosa* (*Peronospora sparea*), Ruggine della rosa (*Phragmidium subcoriticum*), Tichelatura della rosa (*Marssonina rosae*), Ruggine del garofano (*Uromyces caryophyllinus*), Ruggine bianca del crisantemo (*Puccinia horiana*), Disseccamento del lauroceraso (*Sphaeropsis malorum*), Maculatura fogliare della palma (*Stigmella palmivora*). Attività collaterale contro Funagghi e Batteriosi. Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Dosi di impiego: 110-150 g/ha (0,7-1,5 kg/ha).

Cipresso: contro il Cancro del cipresso (*Coryneum=Seiridium cardinale*). Trattamenti preventivi al fusto e chioma da effettuarsi in primavera e autunno. Dosi di impiego: 290-360 g/ha (2,30-3,6 kg/ha).

TABACCO: contro la *Peronospora del tabacco* (*Peronospora tabacina*). Trattamenti al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia.

18 MAR. 2013

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 luglio 2013.

Modifica del decreto 5 ottobre 2010 relativo all'iscrizione della varietà di sedano «Dorato Rissone» registro nazionale delle varietà da conservazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la direttiva 2009/145/CE della Commissione del 26 novembre 2009 che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, di attuazione della suddetta direttiva 2009/145/CE;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2010 «Iscrizione della varietà di sedano «Dorato Rissone» al relativo registro nazionale delle varietà da conservazione»;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del nome del responsabile della conservazione in purezza della varietà di sedano «Dorato Rissone» indicato nel citato decreto ministeriale del 5 ottobre 2010;

Decreta:

Art. 1.

La tabella riportata all'art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2010 «Iscrizione della varietà di sedano «Dorato Rissone» al relativo registro nazionale delle varietà da conservazione» è sostituita dalla seguente:

SEDANO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
3273	Dorato Rissone	Consorzio di Ricerca e Sviluppo per l'Ortofrutticoltura Piemontese (CReSO) - Cuneo

Roma, 3 luglio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A06318

DECRETO 8 luglio 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la Tutela della IGP «Clementine di Calabria» a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Clementine di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/12 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie



generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 147 del 27 giugno 2006 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la Tutela della IGP «Clementine di Calabria» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Clementine di Calabria»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria < produttori agricoli > nella filiera < ortofrutticoli e cereali non trasformati > individuata all'art. 2, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato ICEA Consorzio, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria»;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale del 9 giugno 2006 risulta conforme alle previsioni normative in materia di consorzi di tutela, a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la Tutela della IGP «Clementine di Calabria» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 9 giugno 2006 al Consorzio per la Tutela della IGP «Clementine di Calabria» con sede legale in c/o Osservatorio Fitopatologico - Porto di Corigliano - 87064 - Corigliano Calabro (CS) svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria».


2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 9 giugno 2006, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A06309



DECRETO 9 luglio 2013.

Variazione di denominazione di una varietà ortiva iscritta al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto l'art. 17-bis, terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso di denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 03/07/2012, n. 14481, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 01/08/2012, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, le varietà di melone denominata «Fangio»;

Vista la nota n. 8313 del 06/05/2013, con la quale il responsabile della conservazione in purezza, Eugen Seed s.r.l., ha chiesto la modifica della denominazione che identifica la varietà sopraccitata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali.

Considerato che il controllo effettuato sulla nuova denominazione proposta ha dato esito positivo e che la stessa è stata oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 02/2013;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopraccitata;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione della varietà di melone di seguito elencata, è modificata come indicato in tabella:

Specie	Codice SIAN	Denominazione	Nuova denominazione	Responsabile conservazione in purezza
Melone	3351	Fangio	Preston	Eugen Seed s.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A06319



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINA 10 luglio 2013.

Accertamento periodo di mancato funzionamento del Servizio pubblicità immobiliare delle Circoscrizioni di Roma 1 e Roma 2 - Ufficio Provinciale di Roma - Territorio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO - TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Dire-

zione Regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle Direzioni Regionali e la cessazione delle Direzioni Compartimentali;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 23-*quarter*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale l'Agenzia del Territorio è stata incorporata all'Agenzia delle Entrate;

Vista la nota prot. 16322 del 25 giugno 2013 con la quale l'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio ha comunicato che per il 24 giugno 2013 si è verificata, per l'intera giornata, l'interruzione dell'attività lavorativa presso il Reparto Servizio Pubblicità Immobiliare - Circoscrizioni di Roma 1 e Roma 2 a causa di un guasto tecnico alla cabina che fornisce elettricità;

Vista la nota prot. n. 5077 del 3 luglio 2013 della Direzione Regionale Lazio - Territorio, inviata al Garante del Contribuente della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 640 U/G dell'8 luglio 2013 con la quale il Garante del Contribuente della Regione Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio;

Determina


l'accertamento del mancato/irregolare funzionamento per il giorno 24 giugno 2013, intera giornata, del Servizio Pubblicità Immobiliare - Circoscrizioni di Roma 1 e Roma 2 dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma - Territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2013

Il direttore regionale: BELFIORE

13A06314



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del comune di Serra San Bruno, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministro dell'interno del 3 luglio 2013, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del Comune di Serra San Bruno.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'Interno <http://interno.it>

13A06311

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali, in data 7 giugno 2013.

Con ministeriale n. 36/0010659/MA004.A007/RAG-L-70 dell'11 luglio 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 7 giugno 2013, concernente l'adozione del «Regolamento di attuazione della normativa in materia di riscatto».

13A06331

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo delle abilitazioni all'Organismo «Phobos snc», in Senago all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo: PHOBOS snc Via Martiri di Cefalonia 1 Senago (MI).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 13 giugno 2013.

13A06330

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento della cooperativa «Consulting & Service società cooperativa», in Bolzano.

L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative e finanze prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti:

(*Omissis*)

1) di disporre, per i motivi citati in premessa, lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Consulting & Service», con sede a Bolzano, via Milano, 119 (P.I. 02560770212) ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008 n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel bollettino ufficiale della Regione.

Bolzano, 2 luglio 2013

L'Assessore: Bizzo

13A06302

REGIONE FRIULI VENEZIA - GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «New Clear Multiservice Società cooperativa», in Udine.

Con deliberazione n. 1227 dd. 5 luglio 2013 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «New Clear Multiservice Società Cooperativa» con sede in Udine, codice fiscale n. 02619680305, costituita il 9 giugno 2010 per rogito notaio dott. Fabio Conte di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Zuliani, con studio in Udine, via Aquileia n. 70.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

13A06310

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-171) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**

— **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.






GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 3 0 7 2 3 *

€ 1,00

